

Edizione di venerdì 3 aprile 2015

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Faccio il ravvedimento o la voluntary?](#)

di Nicola Fasano

DICHIARAZIONI

[Presentazione Modello 730 e alcuni quadri del Modello Unico PF](#)

di Federica Furlani

IVA

[Il regime del margine per i mezzi di trasporto di provenienza intra-UE](#)

di Marco Peirolo

IMPOSTE INDIRETTE

[Cessioni multiple di quote sociali: registro per ogni trasferimento](#)

di Maria Paola Cattani

CONTENZIOSO

[La revocazione della sentenza dopo la pronuncia della Corte EDU](#)

di Luigi Ferrajoli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Faccio il ravvedimento o la voluntary?

di **Nicola Fasano**

Uno dei temi che ci si trova spesso ad affrontare nell'analizzare la **convenienza** complessiva della *voluntary* è quello relativo al confronto con il **ravvedimento "extra-large"** previsto dalla Legge di Stabilità 2015, fermo restando che, in verità, nessuna disposizione vieta di **"cumulare"** il ravvedimento con la *voluntary* anzi, la C.M. n. 10/E/2015, nell'esaminare le **cause ostative**, prevede espressamente che queste ultime possano essere **rimosse** tramite ravvedimento, legittimando la successiva istanza di collaborazione volontaria. Se così fosse, e sarebbe auspicabile che l'Amministrazione finanziaria lo **confermasse** quanto prima, potrei ad esempio scegliere il ravvedimento in "combinata" con la *voluntary*, qualora volessi **recuperare il credito di imposta per le imposte pagate all'estero**, che mi spetta in sede di ravvedimento sui redditi assoggettati a tassazione ordinaria, ma non in sede di *voluntary* (quanto meno allo stato attuale, anche se sul punto è in corso una riflessione da parte dell'amministrazione finanziaria). In tal caso potrei presentare, a stretto giro, dapprima una **dichiarazione integrativa** sull'anno ancora accertabile interessato e poi presentare l'istanza di collaborazione volontaria. Certo, in ogni caso, per potersi parlare di ravvedimento, deve esserci a monte una **dichiarazione presentata**. Così come il ravvedimento potrebbe essere una strada da seguire per **regolarizzare IVIE e IVAFE** dovute per il 2012 e il 2013, ma che non sono, in modo del tutto opinabile, coperte dalla *voluntary* (anche se la Circolare specifica che devono essere fornite anche le indicazioni sui valori rilevanti a tal fine nella *voluntary*). Qui di seguito, in forma tabellare, proviamo a sintetizzare le **variabili** che possono spingere all'una o all'altra soluzione o alla combinazione delle due.

"NUOVO RAVVEDIMENTO"	VOLUNTARY DISCLOSURE
(L. stabilità 2015)	(migliore ipotesi)
Dichiarazione omessa	precluso
Oggetto regolarizzazione	lo "scelgo" io
Raddoppio termini BL CON ACCORDO	sì

Raddoppio sanzioni BL CON ACCORDO	si
Sanzione base RW ridotta BL CON ACCORDO (3%)	no
Ripartizione in quote uguali delle attività nella disponibilità di più soggetti	no ("moltiplicazione" valori RW)
Riduzione sanzioni su imposte	da 1/8 a 1/5
Riduzione sanzioni su RW*	da 1/8 a 1/5
Credito di imposta	si
Inizio accessi, ispezioni, verifiche, ecc.	possibile
Rateizzazione	no (salvo ravvedimento "frazionato")
"Scudo penale"	no, solo riduzione fino a un terzo della pena
procedura	Dichiarazione integrativa + autoliquidazione

**Si attende conferma ufficiale che anche le sanzioni da RW siano ravvedibili oltre l'anno*

Volendo dunque tirare le somme si potrebbe dire che il **ravvedimento va ponderato** attentamente quando:

- è stata **presentata la dichiarazione** dei redditi;
- ci sono investimenti in paese **non black list**;
- **non ci sono reati** fiscali;
- si è deciso di **regolarizzare solo alcune delle violazioni** commesse;
- c'è da **recuperare un credito di imposta** relativo a redditi assoggettati a tassazione ordinaria (per es. redditi da lavoro o canoni di locazione)

DICHIARAZIONI

Presentazione Modello 730 e alcuni quadri del Modello Unico PF

di **Federica Furlani**

Vi sono determinate categorie di redditi che possono essere dichiarati esclusivamente con il **modello Unico Persone fisiche** ma che non precludono al contribuente, soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive, di presentare il **modello 730/2015**.

E' il caso di contribuenti che decidono di presentare il modello 730/2015, ma che dovranno anche presentare uno dei seguenti del modello Unico Persone Fisiche 2015:

- **Quadro RM “Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva”**, se nel corso del 2014 hanno percepito:
 - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 239/1996 e successive modificazioni;
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
 - redditi derivanti da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il quadro RM deve inoltre essere presentato se il contribuente che ha presentato il modello 730 deve comunicare nel modello Unico PF i dati relativi alla **rivalutazione del valore dei terreni** effettuata nel 2014.

- **Quadro RT “Plusvalenze di natura finanziaria”**, se nel corso del 2014 hanno:
 - realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
 - realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla **rivalutazione del valore delle partecipazioni** operata nel 2014.

- **Quadro RW “Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria”**, se nel corso del 2014:
 - hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria;
 - risultano proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE o IVAFE).

Si precisa che i contribuenti che si trovano in una delle situazioni sopra descritte possono optare per la **presentazione integrale del modello Unico persone fisiche 2015**.

Tuttavia, nel caso in cui decidano di presentare il modello 730, dovranno presentare i quadri RM, RT e il modulo RW unitamente al **frontespizio del modello unico persone Fisiche 2015** nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello Unico, **senza barrare** la casella casello del frontespizio del modello Unico 2015 “Dichiarazione integrativa”.

IVA

Il regime del margine per i mezzi di trasporto di provenienza intra-UE

di **Marco Peirola**

Le disposizioni sugli acquisti intracomunitari da parte di operatori economici vanno coordinate con quelle relative al regime del margine, previsto per i rivenditori di beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, di cui al D.L. n. 41/1995.

Con specifico riguardo ai mezzi di trasporto, dall'art. 38 del D.L. n. 331/1993 si desume che, in via di principio, la **tassazione nel Paese di destinazione** si applica a prescindere dallo **status del mezzo**, che può essere **nuovo o usato**. In proposito, il citato art. 38, al quarto comma, dispone che si considerano **mezzi di trasporto**:

- le **imbarcazioni** di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse quelle destinate ad attività commerciali o della pesca, o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare;
- gli **aeromobili** con peso totale al decollo superiore a 1.550 Kg., esclusi quelli di cui all'art. 8-bis, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, cioè quelli destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
- i **veicoli con motore** di cilindrata superiore a 48 c.c. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose.

La stessa norma prosegue definendo i mezzi di trasporto che si considerano “**nuovi**”, per tali intendendosi quelli che soddisfino **almeno una delle condizioni** relative:

- alla **percorrenza effettiva del mezzo** anteriormente alla sua cessione a titolo oneroso, ossia chilometraggio **non superiore a 6.000 Km**, ore di volo **non superiori a 40**, ore di navigazione **non superiori a 100**;
- al **momento di effettuazione della cessione**, necessariamente non oltre **6 mesi** dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di veicoli a motore e **non oltre 3 mesi** dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o del provvedimento di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, se si tratta di aeromobili o di imbarcazioni.

La qualificazione come “**usato**” del mezzo di trasporto ricorre, pertanto, quando **entrambe le condizioni** di cui sopra non risultino verificate.

L'art. 37, comma 2, del D.L. n. 41/1995 stabilisce che gli acquisti dei beni mobili usati,

assoggettati al regime del margine nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari.

La natura intracomunitaria dell'acquisto è esclusa per evitare la doppia imposizione, in quanto il bene proveniente da altro Paese membro è stato venduto sulla base di un **prezzo già comprensivo di Iva**, la quale – peraltro – non può essere **né detratta, né chiesta a rimborso**, non essendo esposta in fattura.

In sede di **rivendita del mezzo di trasporto** da parte dell'operatore italiano, può essere nuovamente applicato il regime del margine.

Quest'ultimo, in via di principio, si applica ai **beni acquistati presso privati** nel territorio dello Stato o nel territorio di altro Stato membro; tuttavia, l'art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995 considera acquistati presso privati anche i beni:

- per i quali il cedente **non ha potuto detrarre l'imposta** relativa all'acquisto o all'importazione;
- ceduti da un soggetto passivo Iva comunitario in **regime di franchigia** nel proprio Stato membro;
- ceduti da un soggetto passivo Iva, nazionale o comunitario, che abbia assoggettato l'operazione al **regime del margine**.

Resta il fatto che, in caso di acquisto di un mezzo di trasporto usato di provenienza intracomunitaria, è necessario verificare preliminarmente se il **fornitore non residente**, che **ha comunque emesso fattura senza esposizione dell'imposta**, abbia utilizzato il regime del margine o, piuttosto, abbia realizzato una vera e propria cessione intracomunitaria. In quest'ultima ipotesi, infatti, dato che l'imposta deve essere assolta in Italia, il rivenditore nazionale deve adempiere gli obblighi previsti dagli art. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, riguardanti l'integrazione della fattura di acquisto e la sua successiva registrazione.

In proposito, è vero che la normativa (comunitaria e interna) impone la **specificazione in fattura che l'operazione è stata effettuata applicando il regime speciale**. Tuttavia, come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 40/E/ 2003, tale annotazione **non esime l'acquirente da responsabilità** qualora, in base ad elementi oggettivi, si possa desumere che il fornitore comunitario non poteva utilizzare il regime del margine. L'ipotesi in esame potrebbe verificarsi nel caso in cui risulti intestataria del mezzo di trasporto un'impresa che lo ha utilizzato come bene proprio dell'attività (es. impresa di noleggio di mezzi di trasporto), detraendo l'imposta assolta sull'acquisto.

In merito alla **ripartizione dell'onere della prova**, ai fini dell'applicazione del regime speciale negli scambi intracomunitari di beni usati, ivi compresi i mezzi di trasporto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito l'obbligo, per l'operatore nazionale, di verificare, **nei limiti dell'ordinaria diligenza**, la **regolarità sostanziale dell'operazione** e, quindi, la sussistenza dei **requisiti, oggettivi e soggettivi**, per l'applicazione del regime del margine da

parte del fornitore estero; ciò nella considerazione che l'acquirente, essendo un “**importatore professionista**”, risulta in possesso di tutte le informazioni, anche documentali (fra cui i libretti di circolazione), per accertare l'effettivo regime applicabile dal soggetto non residente (Cass., 2 aprile 2013, n. 15026 e Cass., 12 settembre 2012, n. 15219).

IMPOSTE INDIRETTE

Cessioni multiple di quote sociali: registro per ogni trasferimento

di **Maria Paola Cattani**

Le **cessioni di quote sociali verso uno o più cessionari**, benché siano **contenute in unico atto**, costituiscono disposizioni negoziali che **rilevano autonomamente ai fini** dell'applicazione dell'imposta di **registro**, perché costituiscono negozi collegati che contengono interessi immediati ed autonomamente identificabili, da assoggettare distintamente ad imposta.

È quanto affermato dalla [**Risoluzione n. 35/E del 02.04.2014**](#) che, citando la recente giurisprudenza di legittimità a proprio favore, ribadisce che le cessioni di più quote sociali da parte di più alienanti, benché contenute in un unico documento, conservano una propria ed autonoma rilevanza giuridica in quanto **disposizioni negoziali non necessariamente derivanti le une dalle altre, con la conseguenza che ciascuna di esse deve essere assoggettata ad autonoma imposta di registro**.

La tesi solitamente sostenuta dai contribuenti, prima in sede di richiesta di registrazione ed in sede contenziosa poi, di converso, eccepisce invece che **l'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986**, prevedendo l'applicazione dell'imposta in misura fissa agli *"atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società..."*, sancisce l'applicabilità di un'unica imposta, sul presupposto che la stessa costituisce una **"tassa d'atto" riferita allo strumento** giuridico utilizzato, che, pertanto, assume **rilievo in quanto "unico documento"**, indipendentemente dal numero di negozi che vi siano contenuti.

Tale impostazione riflette infatti i due differenti **presupposti di imposizione** su cui si fonda l'imposta di registro:

- l'uno collegato all'individuazione di una manifestazione di **capacità contributiva**, come imposta sul **negozio giuridico**;
- l'altro collegato al principio per cui la registrazione, **avendo finalità di pubblicità**, vada tassata in base al documento che deve essere registrato (**imposta d'atto**), che è scisso da ciò che sottende all'atto medesimo oggetto di registrazione, poiché ciò che si **retribuisce**, di fatto, è il **servizio di registrazione** che viene prestato.

L'Agenzia delle entrate aveva fornito un'interpretazione orientata alla **tassazione plurima già con la R.M. n. 225/E/2008**, a sostegno della quale la Risoluzione di ieri cita ora recenti **ordinanze della Corte di Cassazione**, tra le quali la n. 3300 del 19.02.2015, la n. 23518 del 05.11.2014, la n. 22899 del 29.10.2014, la n. 19245 e n. 19246 del 11.09.2014.

Queste pronunce, ai fini dell'individuazione della tassazione applicabile, esaminano la

distinzione tra “negozio complesso” e “negozi collegati”.

Il “**negozio complesso**”, infatti, è caratterizzato da una **causa unica** poiché soggiace ad un **vincolo di connessione** o compenetrazione “*in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico*” ed è pertanto corretto che sia assoggettato ad un'unica imposta in virtù del comma 2 dell'art. 21 TUR.

Di converso, i “**negozi collegati**” sono negozi distinti ed autonomi, realizzati in base ad “*interessi immediati ed autonomamente identificabili*”, da assoggettare distintamente ed autonomamente ad imposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 21, in quanto il **vincolo di connessione** che giustifica la tassazione unica **non deve emergere o dipendere per volontà delle parti**, bensì deve essere, “*con carattere di oggettiva causalità, connaturato (...) alle convenzioni stesse*”.

La Risoluzione cita quindi alcune **specifiche ipotesi**, esaminate in singole ordinanze della Cassazione, che integrano la sussistenza di **collegamento negoziale** tra distinte pattuizioni. Risulta assoggettabile a tante imposte fisse di registro, quanti sono i negozi ivi contenuti, l'atto contenente:

Numero cessioni quote	Numero cedenti	Numero cessionari
Molteplici	Molteplici	Molteplici
Molteplici	Molteplici	Singolo
Singola	Singolo	Molteplici

Citando nuovamente quanto espresso nella Risoluzione n. 225/E/2008, quindi, l'Agenzia afferma che “*la ratio sottesa all'**articolo 11 della tariffa**, tesa ad assoggettare a tassazione l'atto di trasferimento delle quote sociali **indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'effettiva capacità contributiva** delle parti contraenti – con conseguente applicazione dell'imposta di registro in **misura fissa** – **non legittima una deroga ai principi generali** dettati in materia di interpretazione degli atti che contengono più disposizioni, la cui disciplina si ricava dal combinato disposto degli **articoli 20 e 21 del TUR**, non compatibile con la tesi prospettata nell'interpello, incentrata sull'unicità dello strumento giuridico utilizzato.*”

Eppure, tale orientamento contrasta con la pretesa della stessa **Agenzia**, la quale, **in altre occasioni, ha invece ritenuto che** dovesse corrispondersi una sola imposta fissa, in ragione dell'unico documento sottoposto a registrazione, qualora per ciascuna delle disposizioni negoziali contenute nel medesimo atto l'imposta di registro, dovuta in misura proporzionale, sia inferiore all'importo minimo fissato dalla legge, con la motivazione che “*qualora l'imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all'importo minimo di legge ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione l'imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa una sola volta, in quanto **la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l'esecuzione***”

della quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica” (R.M. n. 272/E/2008).

CONTENZIOSO

La revocazione della sentenza dopo la pronuncia della Corte EDU

di **Luigi Ferrajoli**

Con **ordinanza n. 2 del 04.03.2015**, il Consiglio di Stato ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli **artt. 106 c.p.a., 395 e 396 c.p.c.** in relazione agli **artt. 24, 111 e 117, 1° comma Cost.** nella parte in cui non prevedono una specifica ipotesi caso di **revocazione della sentenza** quando ciò risulti necessario per conformarsi ad una **sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo** ai sensi dell'**art. 46 par. 1 della CEDU**.

Nel caso di specie, alcuni medici assunti dal Policlinico dell'Università degli Studi di Napoli nel periodo intercorrente tra il 1983 e il 1997, prima sulla base di contratti a termine e, poi, sulla base di contratti a tempo indeterminato, nel 2004 avevano presentato ricorso innanzi al Tar Campania **chiedendo che fosse riconosciuta *ab origine* l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente** con l'Università (affermando che la qualificazione di "attività professionale" attribuita ai compiti espletati dissimulava un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato) nonché il riconoscimento del **diritto al versamento dei relativi contributi previdenziali**.

Il **Tar campano** aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo; l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**, al contrario, pronunciandosi in sede di appello (sentenza n. 4/2007), aveva invece dichiarato i ricorsi inammissibili.

Alcuni dei ricorrenti soccombenti nel giudizio di appello avevano proposto ricorso alla **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** che, con **due sentenze del 04.02.2014** (Staibano c. Italia e Mottola c. Italia) divenute definitive il 04.05.2014, aveva dichiarato una **violazione degli obblighi convenzionali commessa dallo Stato italiano**.

In particolare, la Corte di Strasburgo aveva rilevato una duplice violazione dei diritti dei ricorrenti: veniva infatti accertata l'inosservanza dell'**art. 6 par. 1 della Convenzione** relativamente al diritto di accesso da parte dei medici lavoratori ad un Tribunale nonché dell'**art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione** alla luce del fatto che il Consiglio di Stato aveva, *de facto*, privato i ricorrenti della possibilità di far valere il proprio diritto di credito relativo al trattamento pensionistico.

Alla luce delle richiamate sentenze della Corte EDU, i ricorrenti si erano quindi rivolti al Consiglio di Stato per la **revocazione della sentenza n. 4/2007** chiedendo – previo riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo – che il rapporto professionale da loro instaurato con l'Università dal 1983 al 1997 fosse dichiarato **nullo, ex art. 2126 c.c., per violazione dei principi generali in tema di assunzione dei pubblici dipendenti**, determinando il sorgere del diritto al pagamento di tutte le differenze retributive e

previdenziali.

Tramite l'ordinanza esaminata, il Collegio, dopo aver chiarito che **qualsiasi giudice – allorché si trovi a risolvere un contrasto tra la CEDU e una norma di legge interna – è tenuto a sollevare un'apposita questione di legittimità costituzionale**, ha rilevato l'esistenza, nel caso di specie, di un contrasto tra le norme processuali interne e l'obbligo gravante sullo Stato di conformarsi alle sentenze della Corte EDU, essendo in discussione **l'ammissibilità del ricorso per la revocazione di una sentenza del giudice amministrativo**.

Invero, qualora non fosse ammissibile la revocazione del giudicato, l'ordinamento italiano non fornirebbe ai ricorrenti alcuna possibilità per veder **rimediata la violazione dei diritti fondamentali dagli stessi subita**.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto pertanto che le norme processuali nazionali che disciplinano i casi di revocazione delle sentenze del giudice amministrativo – *id est* l'**art. 106 c.p.a.** e, in quanto richiamati dallo stesso, gli **artt. 395 e 396 c.p.c.** – siano in contrasto con il vincolo per il legislatore statale di rispetto degli obblighi internazionali sancito dall'**art. 117 comma 1 Cost.** e che, nel caso di specie, rilevasse con riferimento all'**impegno assunto dallo Stato** – tramite la legge di ratifica ed esecuzione n. 848/1955 – **di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo**. Infatti, non contemplando tra i casi di revocazione quella necessaria per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU, **le norme processuali nazionali apparivano in contrasto con l'art 46 CEDU che, invece, sancisce tale obbligo per gli Stati aderenti**.

Non potendo autonomamente disapplicare le norme interne incompatibili con la CEDU, il Collegio ha sollevato **una questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 c.p.a., 395 e 396 c.p.c. in relazione agli artt. 117 comma 1, 111 e 24 Cost. nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza** quando ciò risulti necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'**art. 46 par. 1, della CEDU**.

Si attende pertanto la pronuncia della Consulta sul punto controverso.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Il Diavolo zoppo e il suo Compare –

Talleyrand e Fouché o la politica del tradimento



Alessandra Necci

Marsilio editore


Pagine – 666

Prezzo – 19,00

Due celebri uomini politici, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord e Joseph Fouché, vissuti a cavallo fra il '700 e '800 in Francia. Cresciuti entrambi in seno alla Chiesa, che hanno poi rinnegato, Ministro degli Esteri del Direttorio, di Napoleone e della Restaurazione l'uno, Ministro della Polizia l'altro, nemici quindi complici a seconda delle convenienze, sono divenuti il paradigma stesso dell'opportunismo politico, tanto da essere soprannominati "banderuole". In realtà, Talleyrand e Fouché sono molto più di questo. Protagonisti di un'epoca straordinaria, quella fra Ancien Régime e Restaurazione, nella quale si è costruita la Francia e anche l'Europa moderna, sono riusciti a sopravvivere al crollo della monarchia, alla Rivoluzione, al Terrore, al Direttorio, all'Impero, alla Restaurazione, rivestendo quasi sempre ruoli di primissimo grado. Dichiaratamente infedeli ai regimi e agli uomini, hanno cercato di essere, soprattutto nel caso di Talleyrand, fedeli alla Francia. Intorno a loro, dietro di loro, c'è tutto un mondo che si muove e cambia, in una fase tragica e travagliata, densa di genio e di grandezza ma anche di drammi e atrocità. Freddi e sofisticati tessitori di strategie e intrighi, sono stati determinanti per far cadere il loro signore, Napoleone Bonaparte, ma anche per

restituire alla Francia un ruolo centrale nell'Europa della Restaurazione. Traditori? Certo; ma in questa storia, tutti tradiscono tutti, a volte con qualche giustificazione, altre senza: per il potere o il denaro, per sopravvivere, per salvarsi, per vendicarsi, per il gusto di farlo. Tanto da far pensare che l'umanità si divida in due categorie, i traditori e i traditi.

Momenti di trascurabile infelicità



Francesco Piccolo

Einaudi

Pagine – 143

Prezzo – 13,00

Dopo il grande successo del 2010 con “Momenti di trascurabile felicità”, in **Momenti di trascurabile infelicità** Piccolo ci racconta dei brevi istanti di cui è fatta la vita, ma questa volta partendo da eventi, per così dire, “negativi”, quasi fosse l'altro lato della medaglia, quello che stiamo guardando. Anche il contrattimo più fastidioso può contenere in sé una dose di divertimento, purché lo si sappia prendere per il verso giusto, in quanto appartiene di diritto alla gioia di vivere.

Un libro breve ed incalzante. L'autore narra di alcuni episodi “tragici” della sua vita, dell'adolescenza e di tutti quegli eventi traumatici che sono all'ordine del giorno. Quelli che abbiamo vissuto tutti, e che ci hanno maggiormente segnato, per questo è facile immedesimarsi in questi racconti. Come quando da piccoli ci sentivamo grandi e pensavamo di essere tali di fronte a persone che ci piacevano, per scoprire che invece non eravamo cresciuti ancora poi così tanto.

Un episodio tira l'altro e si è portati a leggere l'opera tutta d'un fiato.

Sono momenti di vita quotidiana fatti di imbarazzo e di espedienti per poterlo superare, che ripensandoci, col senno di poi, strappano non pochi sorrisi.

Come per esempio quando piove e tu hai l'ombrello ed è anche aggiustato. Chi è con te invece lo ha scordato oppure il suo è rotto, e allora inizia la gara di solidarietà a chi tiene sotto meglio l'altro, col risultato che, passandosi l'ombrello di mano in mano, ci si bagna entrambi senza rimedio. Oppure quando il vicino di casa ci tiene aperto il portone, e noi, per non farlo aspettare, ci affrettiamo mentre prima stavamo uscendo con calma. Un eccesso di zelo che va quindi a ledere la libertà altrui.

O ancora, quando andiamo ospiti a casa di un amico o di un parente e, pur non avendone neanche bisogno, corriamo a farci la doccia, per rassicurarlo sul fatto che ci laviamo.

Francesco Piccolo ci ricorda che l'uomo sperimenta mille forme trascurabili, ma non irrilevanti, di infelicità, ma fa sorgere un dubbio. Che sia come con i bastoncini dello shangai: se si tirassero via le cose che meno piacciono delle persone che amiamo, se ne verrebbe via anche quella che ci piace di più.

In mezzo a questo lungo elenco, di cose che fanno piacere ed altre un po' meno, Piccolo ci insegna a "resistere" e a trarre un lato positivo anche nelle avversità.

"Avrei voluto nascere Carlo d'Inghilterra. Avrei voluto essere l'erede al trono per tutta la vita, solo erede al trono. Avrei voluto avere qualche problemino sentimentale e poi non fare niente, per tutta la vita, aspettando qualcosa che con certezza non arriverà".


Ne esce un quadro di una persona molto pigra- ma semplicemente perché ha avuto il coraggio di dire tutta la verità- che può trovare il modo di scherzare più o meno su tutto. Sui figli, che si amano in maniera diversa, perché ovviamente essi stessi sono diversi; sulle varie etnie incontrate, quasi da sembrare razzista, se non si partisse dall'ironia per metabolizzare il tutto. Davvero spassoso è per esempio il racconto sul "giapponese", il cui sudore "*ha un colore che varia tra il marrone scuro e il nero, più volte nero*".

Certo, dopo avere vagliato le cose che ci rendono felici, passare ad analizzare le seccature può essere davvero scioccante. Ma Francesco Piccolo lo fa con un tono talmente leggero, da farci sorridere, nonostante l'argomento.

"Quando mi dicono: ti potevi vestire meglio. E io mi ero già vestito meglio".

Fantastiche le sue frasi lapidarie. Quelle che, in poche parole, rivelano un mondo.

L'affare Vivaldi



Federico Maria Sardelli

Sellerio

Pagine – 304

Prezzo -14,00

In un romanzo storico l'appassionante ricostruzione di un grande enigma culturale. La storia della discesa nell'oblio della musica di Antonio Vivaldi, e della sua travolgente riscoperta, tra il Settecento e l'Italia fascista.

«La storia della riscoperta dei manoscritti di Vivaldi è davvero andata così. Diversamente dalla frase che i romanzieri pongono di solito alla fine del loro lavoro, io devo invece assicurare che i fatti narrati sono realmente accaduti, e solo in pochi casi ho dovuto inventare. La concatenazione degli eventi, per quanto bizzarra possa sembrare, è dovuta alla storia». Se conosciamo Vivaldi quanto lo conosciamo oggi, oltre le

Quattro stagioni, ciò è dovuto alle peripezie dimenticate – assurde, incredibili, comiche, cariche a volte di suspense, intricate come uno spettacolo drammatico e farsesco – che questo romanzo storico rivela.

Il Prete Rosso, passato di moda dopo una vita di successi, morì in miseria e indebitato fino al collo. I manoscritti con la sua musica inedita, raccolta in centinaia di partiture autografe, passarono di mano in mano fra bibliofili e lasciti ereditari, scomparendo per quasi due secoli. Riemersero, seguendo vie accidentate e occulte, grazie al congiungersi dell'avidità di un vescovo salesiano e l'intelligente intuito di due studiosi appassionati, Gentili e Torri, musicologo dell'Università di Torino il primo, e direttore della Biblioteca Nazionale della città il secondo. Ma da questo momento in poi gli autografi del musicista veneziano dovettero passare nuove disavventure. Causa stavolta l'indifferenza dello Stato, l'odiosa idiozia antisemita del regime fascista, l'opportunismo e l'ingratitude dei nuovi padroni dell'Italia.

Federico Maria Sardelli è uno dei massimi esperti di Vivaldi, nonché scrittore satirico. Egli ricostruisce il destino delle carte del grande compositore seguendo due percorsi. Da un lato gli

eventi successivi che le seppellirono nell'oblio dal 1741 alla riscoperta; dall'altro la caccia all'indietro che i due miti eroi intrapresero per recuperarle. E poi le vicende pazzesche legate al tentativo di renderle aperte alla fruizione pubblica. Con il triste epilogo.

È un apologo, umoristico e tragico, della ben nota insensibilità dello Stato italiano verso i suoi patrimoni più nobili, e della sua ingratitudine. Ma vuole anche ristabilire una verità storica ed essere un tributo.

«Luigi Torri ed Alberto Gentili sono i veri eroi di questa vicenda. Se oggi conosciamo Vivaldi lo dobbiamo al loro fiuto, alla loro intelligenza, al loro infaticabile sforzo».

Federico Maria Sardelli (Livorno, 1963) è membro del comitato scientifico dell'Istituto italiano Antonio Vivaldi e responsabile del Catalogo Vivaldiano. Direttore d'orchestra e flautista, con prime incisioni ed esecuzioni mondiali tra cui riscoperte e attribuzioni di opere vivaldiane, è un protagonista della rinascita del teatro musicale del Prete Rosso. Ha scritto *La musica per flauto di Antonio Vivaldi* (2002), e dirige la collana di musiche «Vivaldiana». Fumettista e autore satirico (*Paperi in fiamme* e *Saggi di metafisica neorazionalista con un metodo sicuro per indovinare i gratta e vinci*, tra le sue opere), collabora con «Il Vernacoliere» dall'età di 12 anni.

Elogio dell'invecchiamento



Andrea Scanzi

Mondadori

Pagine – 312

Prezzo – 15,50

«La cosa che amo del vino è quello che mi fa capire. La verità è che amo pensare alla sua vita. Il vino è un essere vivente. Amo immaginare l'anno in cui sono cresciute le sue uve: se c'era un bel sole, se pioveva. E amo immaginare le persone che hanno vendemmiato e curato quelle uve. E se un vino è di annata, penso a quante di loro sono morte.»

Nelle parole che l'attrice Virginia Madsen pronuncia in un divertente film di qualche anno fa, Sideways, c'è forse la chiave per capire che cosa fa del vino qualcosa di veramente unico. «Mi piace che continui a evolversi, che se apro una bottiglia oggi avrà un gusto diverso da quello che avrebbe se la aprissi un altro giorno. Perché una bottiglia di vino è un qualcosa che ha vita: è in costante evoluzione, acquista complessità. Finché non raggiunge l'apice. E poi comincia il suo lento, inesorabile declino.» Il vino è come noi, per questo lo amiamo. E quando per il vino parliamo di invecchiamento, descriviamo un processo di trasformazione che è molto simile alla nostra esperienza, un cambiamento che con il passare degli anni impariamo ad riconoscere e apprezzare. Andrea Scanzi, appena ritirato il suo diploma da sommelier e il suo attestato da degustatore ufficiale, decide di partire alla scoperta dei luoghi e delle persone dalla cui storia e dalla cui passione nascono i più grandi vini italiani, con la convinzione che analizzare il mondo del vino è un modo per capire cosa proviamo per il nostro passato e cosa stiamo preparando per il futuro. E così si trova ad attraversare in lungo e in largo il nostro paese, dalle Langhe all'Alto Adige, dalla tenuta di Bolgheri a quelle di Barile (in provincia di Potenza), dalla Valpolicella a Pongelli (nelle Marche), dalla Franciacorta a Montalcino, dalle terre del Lambrusco a quelle del Picolit, per raccontare dove e per mano di chi nascono i nostri vini migliori.

Scanzi ci insegna a riconoscere e a distinguere, insieme a chi li produce, il Barolo, il Pinot nero, il Sassicaia, l'Aglianico e altri capolavori di una lunga storia fatta di lavoro, pazienza e dedizione. Non senza ironia ci svela, tra una tappa e l'altra del suo viaggio, i piccoli e grandi segreti che ogni sommelier e ogni buon intenditore hanno messo a punto nel tempo e che consentono loro di muoversi con disinvoltura in questo mondo così ricco e variegato. E soprattutto, ci insegna a riconoscere la vita segreta dei vini e ad apprezzare quella sottile arte che ne fa spesso dei capolavori: l'arte di invecchiare.

L'arte di coltivare l'orto e sé stessi



Adriana Bonavia Giorgetti

Ponte alle grazie

Pagine 128

Prezzo – 10,00

L'orto sembra essere un luogo in cui lavorare per produrre ortaggi, niente di più. Eppure non pochi artisti, ricercatori, mistici, scrittori, hanno cercato il modo di coltivarne uno, a imitazione forse del Creatore, che è per Dante "l'ortolano eterno" che si prende cura di noi, sue fronde. L'orto, un microcosmo fecondo e perciò necessario, ha sempre parlato all'uomo che se ne è occupato. L'uomo moderno, che non produce più quello di cui si nutre, sembra aver perduto la capacità di comprenderlo. L'autrice di questo libro ricostruisce le sue esperienze di orticoltore inesperto e cerca di tradurre per noi la ricchezza che il rapporto diretto con la Terra e la Natura produce in chi le coltiva e se ne prende cura. La scoperta è che considerando l'orto come una terra di significati e non come una terra di fatti, si può godere non solo dei suoi frutti materiali ma anche di quelli, altrettanto ricchi, spirituali: la cura, la generosità, la fatica, l'attesa, l'ascolto, la protezione. L'orto cura chi si prende cura di lui.